

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile Cliente,

nella presente circolare si riepilogano le modalità ed i termini di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi alla luce delle diverse misure introdotte nel corso dell'anno.

In particolare si evidenzia che:

- è necessario differenziare tra soggetti ISA e no ISA;
- il termine di versamento è diversificato, in quanto una parte dei contribuenti è tenuta ad effettuare il versamento entro l'ordinario termine del 30.11.2020 mentre i soggetti ISA per i quali ricorrono le specifiche condizioni previste dai Decreti di riferimento (c.d. "Decreto Agosto" e da ultimo c.d. "Decreto Ristori bis") possono fruire della proroga al 30.4.2021.

Al fine di individuare i soggetti tenuti / non tenuti ad effettuare il versamento degli acconti 2020 delle imposte derivanti dal modello REDDITI entro il prossimo 30.11.2020 va considerato che:

- l'art. 98, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha disposto la **proroga al 30.4.2021** del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020, **a favore dei soggetti ISA con riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33%** rispetto a quello dello stesso periodo del 2019
- l'art. 6, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori bis" ha disposto che il **differimento al 30.4.2021** si applica **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi** a favore dei **soggetti ISA**:

- **esercenti l'attività nei settori economici individuati dall'Allegato 1 del DL n. 137/2020**, c.d. "Decreto Ristori" e **dall'Allegato 2 del DL n. 149/2020**, c.d. "Decreto Ristori bis", aventi domicilio fiscale / sede operativa **nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ("4")** e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli art. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "rosse"**);
- **esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità ("3")** e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (**zone "arancio"**).

A tal fine è pertanto **necessario fare riferimento agli elenchi** contenuti nei citati Allegati, fermo restando che non è chiara la modalità/tempistica con la quale la possibile modifica della zona di rischio (un'attuale "zona rossa/arancio" diventa "zona arancio/gialla") incida sugli aspetti in esame, soprattutto se ciò avviene a ridosso della scadenza del 30.11.2020.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Come di consueto, l'acconto delle imposte può essere determinato con il metodo storico o con il metodo previsionale, tenendo presente che, ai sensi del DL n. 63/2002, *"i versamenti di acconto ... sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103"*.

STORICO

L'acconto 2020 è determinato sulla base all'imposta 2019 evidenziata:

⇒ a rigo *"Differenza"* o *"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"* del quadro RN del modello REDDITI 2020;

⇒ a rigo *"Totale imposta"* del quadro IR del modello IRAP 2020.

Va considerato l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione.

Così, ad esempio, il credito IRPEF risultante dal modello REDDITI 2020 PF (rigo RN46) può essere utilizzato per versare un minor acconto.

PREVISIONALE

È possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2020 minore rispetto al 2019.

Si rammenta che l'art. 20, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha disposto che **per il 2020 non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF/IRES/IRAP** qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80% di quanto dovuto** in base del modello REDDITI/IRAP 2021. L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E ha specificato che tale agevolazione trova applicazione **anche con riferimento all'acconto IVIE/IVAFE, imposte sostitutive e cedolare secca.**

Si evidenzia che per i soggetti ISA, il differimento del versamento al 30.4.2021 offre di fatto la possibilità di determinare un acconto 2020 con il metodo previsionale avendo a disposizione la situazione definitiva di tale anno.

Ai fini del versamento dell'acconto va inoltre rammentato che l'art. 58, comma 1, DL n. 124/2019 (c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020") ha **rideterminato le modalità di versamento degli acconti IRPEF/IRES e IRAP** per i soggetti di cui all'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, DL n. 34/2019, ossia i **soggetti ISA** (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), prevedendo **2 rate di pari importo (50% ciascuna)**, in luogo di 2 rate del 40% e 60%. A seconda del tipo di soggetto tenuto al versamento, pertanto, occorre distinguere 2 diverse modalità di determinazione dell'acconto da versare:

- ⇒ per i soggetti **no ISA**, con **prima rata** nella misura del **40%** e **seconda rata** del **60%**;
- ⇒ per i soggetti **ISA**, con **prima e seconda rata** nella misura del **50%** ciascuna.

ACCONTO IRPEF

Utilizzando il metodo storico, l'acconto IRPEF 2020 è pari al 100% dell'importo esposto a rigo RN34 "DIFFERENZA" del modello REDDITI 2020 PF, tenendo presente che, qualora non sia stato effettuato il ricalcolo dell'acconto, l'importo di campo 4 "Differenza" di rigo RN61 corrisponde a quello di rigo RN34. In base all'importo di

detto rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato.

| Rigo RN34 "Differenza" | | Acconto IRPEF 2020 |
|--|------------------------|---|
| Non superiore a € 51,65 | | Non dovuto |
| Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52 | | Versamento in unica soluzione (100% di rigo RN34) entro il 30.11.2020 ovvero entro il 30.4.2021 per i soggetti ISA che possono fruire della proroga. |
| Superiore a € 257,52 | Soggetti No ISA | Versamento in 2 rate pari al: ⇒ 40% di rigo RN34 entro il 30.6 - 30.7.2020 + 0,40%; ⇒ 60% di rigo RN34 entro il 30.11.2020 |
| | Soggetti ISA | Versamento in 2 rate pari al: ⇒ 50% di rigo RN34 entro il 20.7 – 20.8.2020 + 0,40% / 30.10.2020 + 0,80%; ⇒ 50% di rigo RN34 entro il 30.11.2020 ovvero entro il 30.4.2021 per i soggetti che possono fruire della proroga. |

ACCONTO IRES

Per le società di capitali, enti commerciali e non commerciali, applicando il metodo storico, l'acconto IRES 2020 è pari al 100% dell'importo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" risultante a rigo RN17 del modello REDDITI 2020 SC e a rigo RN28 del modello REDDITI 2020 ENC. Il relativo versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato.

| Rigo RN17 / RN28 | | Acconto IRES 2020 |
|--|------------------------|--|
| Non superiore a € 20,66 | | Non dovuto |
| Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52 | | Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2020 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio) ovvero entro il 30.4.2021 per i soggetti ISA che possono fruire della proroga. |
| Superiore a € 257,52 | Soggetti No ISA | Versamento in 2 rate pari al: ⇒ 40% di rigo RN17/28 entro il 30.6 – 30.7.2020 + 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è stato approvato nei termini ordinari, altrimenti entro il termine di versamento del saldo 2019; ⇒ 60% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2020 se l'esercizio |

| | | |
|--|---------------------|--|
| | | coincide con l'anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio). |
| | Soggetti ISA | <p>Versamento in 2 rate pari al:</p> <p>⇒ 50% di rigo RN17/28 entro il 20.7 – 20.8.2020 + 0,40% – 30.10.2020 + 0,80% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è stato approvato nei termini ordinari, altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2019;</p> <p>⇒ 50% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2020 se l'esercizio coincide con l'anno solare (altrimenti entro ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio) ovvero entro il 30.4.2021 per i soggetti che possono fruire della proroga</p> |

ACCONTO IRAP

Al fine di determinare la seconda / unica rata dell'acconto IRAP 2020 da parte dei soggetti tenuti al versamento, **si applicano come di consueto le medesime regole previste per l'acconto IRPEF / IRES e pertanto lo stesso va versato nella misura del 100%:**

⇒ **per i soggetti no ISA:**

– in unica soluzione entro il 30.11.2020;

ovvero

– in 2 rate, del 40% e del 60%, rispettivamente entro il 30.6 - 30.7.2020 +0,40% e il 30.11.2020;

⇒ **per i soggetti ISA:**

– in unica soluzione entro il 30.11.2020 / 30.4.2021 per i soggetti che possono fruire della proroga;

ovvero

– in 2 rate del 50% ciascuna, rispettivamente entro il 20.7 - 20.8.2020 +0,40% - 30.10.2020 + 0,80% e il 30.11.2020 - 30.4.2021 per i soggetti che possono fruire della proroga.

L'acconto IRAP non è dovuto se l'importo di rigo IR21 "Totale imposta" del modello IRAP 2020 è:

⇒ non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;

⇒ non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

L'esonero dalla prima rata dell'acconto IRAP 2020

L'art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha disposto **l'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata dell'acconto IRAP 2020** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta precedente.

Il citato art. 24 dispone che l'importo del primo acconto "è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta". In altre parole **la quota corrispondente al primo acconto va considerata come versata** e pertanto il secondo acconto va ordinariamente determinato considerando il 60% (per i soggetti no ISA) ovvero 50% (per i soggetti ISA) dell'importo dovuto in base a quanto riportato a rigo IR21 (se si applica il metodo storico).

MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento dell'acconto 2020 il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale /orizzontale) i crediti a sua disposizione.

VERTICALE

Si utilizzano **imposte / contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore** (ad esempio, saldo IRPEF 2019 a credito con la prima rata dell'acconto IRPEF 2020), senza necessità di utilizzare il modello F24.

ORIZZONTALE

Si utilizzano **imposte / contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori** (ad esempio, saldo IRPEF 2019 a credito con saldo IRAP 2019 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS. Ciò richiede l'utilizzo del modello F24.

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

- ⇒ il limite annuo di **€ 5.000 di utilizzo dei crediti tributari** (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è **necessario il visto di conformità è elevato a € 20.000** per i soggetti che ottengono un **punteggio ISA 2019 almeno pari a 8** oppure un **punteggio medio ISA 2018 e 2019 pari a 8,5**;
- ⇒ **sia i soggetti titolari di partita IVA che i "privati" hanno l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel /

Fisconline) **per la compensazione** del credito nel modello F24, indipendentemente dall'importo;

⇒ **non è possibile** utilizzare la compensazione in caso di **iscrizione a ruolo** a seguito di **mancato pagamento**, totale o parziale, di somme dovute a causa dell'**utilizzo indebito di crediti**.

Le modalità di presentazione del modello F24, collegata alla **qualifica del contribuente** (titolare di partita IVA / privato) e alla **presenza o meno di compensazione**, possono pertanto essere così sintetizzate.

| Tipologia versamento | Contribuente | Modalità utilizzabile |
|--|---------------------------------|--|
| F24 "a debito" senza compensazione | Privato | Modello cartaceo Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking) |
| | Titolare partita IVA | Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking) |
| F24 con saldo " a zero " | Privato Titolare partita IVA | Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) |
| F24 "a debito" con compensazione | Privato | Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) |
| F24 "a debito" con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute | Titolare partita IVA | Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) |
| F24 "a debito" con compensazione di " altri " crediti (ad esempio, contributi previdenziali) | | Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking) |

Cordiali saluti

TBG STUDIO